

COMUNE DI VELO D'ASTICO - Provincia di Vicenza

Contratto collettivo decentrato integrativo

Organo di revisione - Verbale n. 1 del 09/12/2020

Addi 09/12/2020, la Dott.ssa Speri Francesca, Revisore dei conti del Comune di Velo D'Astico, esprime il proprio parere in merito all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2020;

Premesso che:

- L'art.40 del D.Lgs.165/2001 prevede che le pubbliche Amministrazioni non possano sottoscrivere in sede decentrate contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- Lo stesso decreto prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori;
- L'art.40-bis, c.1 del d.lgs.165/2001, così come sostituito dall'art.55 del D.Lgs. 150/2009, il quale dispone che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";
- L'art.23 del d.lgs.75/2017 prevede che "... a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.";
- L'art.8, comma 6, del CCNL approvato in data 21 maggio 2018 prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organi di controllo competente ai sensi dell'art.40-bis, c.1 del D.Lgs.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalle parti corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni, dalla sottoscrizione. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- Detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della giunta Comunale alla firma dell'accordo stesso;
- In data 19 luglio 2012, con circolare 25, il MEF – Dipartimento della Ragioneria dello stato, ha predisposto e reso noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria che devono corredare il contratto decentrato Integrativo e devono essere certificate dall'Organo di Controllo;

Visti:

- Le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;
- L'art 23 del D.Lgs n.75/2017;
- Il D.Lgs.165/2001 ed in particolare l'art.40bis;
- Il D.L. 34/2019 ed in particolare l'art.33, comma 2;

- Il D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;
- I principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- I principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili;

ESAMINATA

- La relazione tecnico-finanziaria, illustrativa e di controllo sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di CCDI anno 2020;
- La pre-intesa per la costituzione e suddivisione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2020, siglata in data 3 dicembre 2020 tra l'ente e organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione;
- I conteggi relativi;

RITENUTO che

- La proposta di CCDI sottoposta a verifica rispetti i vincoli derivanti dal CCNL, anche con riferimento alle materie contrattabili, nonché i vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n 165/2001, "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
- Siano rispettate le disposizioni sul trattamento accessorio, in relazione alla finalizzazione del CCDI a merito e produttività;

ATTESTA

- La compatibilità della proposta di CCDI sottoposta a verifica rispetto ai vincoli derivanti dal CCNL, in particolare con riferimento alle materie contrattabili, nonché rispetto ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso D.L.gs. n.165 del 2001, "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali;
- La compatibilità della proposta di CCDI sottoposta a verifica con le disposizioni sul trattamento accessorio, in relazione alla finalizzazione dei CCDI a merito e produttività;
- Con riferimento alla relazione tecnico-finanziaria, che i costi derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo integrativo decentrato sono compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

L'organo di revisione raccomanda di procedere, una volta stipulato il contratto integrativo, all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare alla pubblicazione in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente, con modalità che garantisca la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, del contratto con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dallo scrivente organo.

Il Revisore ricorda inoltre che l'erogazione delle somme collegate al raggiungimento di specifici obiettivi può avvenire solo dopo la valutazione del raggiungimento degli stessi.

San Pietro in Cariano, il 09/12/2020

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Spert Francesca *

